



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Piano del consumatore

Il Giudice Designato,

Nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 476/2022;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata in data 28/02/2022 della Sig.ra _____ (l. _____) nata a _____ il _____ e residente a _____ rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Fiori presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/07/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

1. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente trova origine nei plurimi contratti di finanziamento stipulati nell'arco temporale 2006 - 2012, periodo in cui la signora risultava sposata con il _____ da cui si è poi separata a fine 2012, a seguito delle violenze subite. La ricorrente rappresenta di essere stata indotta dall'ex marito a stipulare plurimi contratti di finanziamento per sostenere le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione della famiglia, contratti le cui obbligazioni gravano in via esclusiva sulla stessa proponente, non solo in quanto unica parte contraente, ma anche per l'abbandono del nucleo familiare da parte del marito, a seguito dell'intervenuta separazione dei coniugi. Trovatasi a fronteggiare da sola le esigenze economiche della famiglia e potendo contare soltanto su un modesto stipendio, la proponente si è trovata perciò nell'impossibilità di onorare i debiti senza con ciò sottrarsi ai propri doveri di assistenza materiale nei confronti dei figli. Situazione aggravata inoltre dalle malattie certificate dei propri figli, i quali presentano delle patologie che necessitano di svariate cure e controlli periodici.
2. L'esposizione debitoria, attualmente quantificata in €93.820,45 è così sintetizzata:

PASSIVO

PREDEDUZIONI

COMPENSO OCC	1.782,20
SPESE PUBBLICITA E VARIE	500,00

PASSIVO	IMPORTO	PRIVILEGIO
IFIS NPL SERVICING (Cessionario Compass)	20.740,17	NO
MB CREDIT SOLUTION (cessionario uncredit)	7.268,35	NO
KRUK ITALIA SRL (Cessionario MPS)	22.206,01	NO
PINKERTON (BLUE FACTOR)	42.144,00	NO
Vorwek Italia sas	1.461,92	NO
Totale	93.820,45	

La debitoria ammonta a complessivi euro 93.820,45 e risulta ancora più dettagliata nella relazione dell'OCC (pag. 11 e seguenti) alla quale si rinvia.

3. **Il patrimonio della ricorrente** è costituito dallo stipendio, derivante dal lavoro dipendente svolto presso AUSL Toscana Centro come Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, pari a circa euro 1.730,00 netti mensili e dall'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia _____ Mantenimento attualmente sospeso poiché _____ sta frequentando un tirocinio professionalizzante per il quale le viene riconosciuto un rimborso spese di euro 500,00 mensili. La sig. _____ ha dichiarato inoltre di possedere un'auto Chevrolet modello Spark 1.0 GPL targata _____, con un range indicativo di valore da euro 800 a euro 1.200. (così come prospettato nella relazione dell'OCC, pag.14)
4. **Il nucleo familiare** della ricorrente è composto dalla medesima ricorrente e dai tre figli,

5. Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare sono qualificate dall'OCC in euro 1.745,00. Tale importo va detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura.
6. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stata **nominata**, con funzioni di OCC, la **dott.ssa Francesca Cavaliere**. Conseguentemente, con ausilio dei professionisti direttamente nominati, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
7. Sulla base delle predette esigenze familiari viene formulata una proposta che prevede la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito e consistente nel pagamento integrale delle spese prededucibili e 11,89% dei creditori chirografari. Più in dettaglio la signora _____ è dipendente a tempo indeterminato presso ASL con uno stipendio mensile di circa euro 1.730.
8. La somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a euro 160,00 mensili per 7 anni, con richiesta di revoca del pignoramento dello stipendio promosso da Banca IFIS. Il tutto per un attivo complessivo di euro 13.440,00. la somma di €160,00 mensili per 7 anni, per un ammontare totale di €13.440,00.
9. Ne consegue, giocoforza, che la proposta presuppone la cessazione di efficacia del pignoramento del quinto dello stipendio promosso da Banca IFIS, con conseguente redistribuzione di (parte di) tali somme ai creditori secondo il principio della *par condicio*. La previsione di tale opzione nella proposta di piano costituisce ormai diretta applicazione dell'art. 8, co. 1-bis, l. 3/2012, così come interpretato in senso costituzionalmente conforme dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 65 del 2022. Ivi, a seguito di un articolato percorso argomentativo, si afferma infatti che *“è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”*.

Il **piano** su cui si fonda la proposta seguirà il seguente schema:

ATTIVO REALIZZABILE IN ANNI 7	13.440,00	% DI SODDISFAZIONE
SPESE PREDEDUCIBILI (COMPENSO OCC E SPESE)	2.282,20	100%
RESIDUO PER CHIROGRAFI	11.157,80	
Chirografi in %	11,89%	

riparto			
CREDITORE	CREDITO	% PAGAMENTO	IMPORTO PAGAMENTO
IFIS NPL SERVICING (Cessionario Compass)	20.740,17	11,89%	2.466,57
MB CREDIT SOLUTION (cessionario unicredit)	7.268,35	11,89%	864,40
KRUK ITALIA SRL (Cessionario MPS)	22.206,01	11,89%	2.640,90
PINKERTON (BLUE FACTOR)	42.144,00	11,89%	5.012,07
Vorwek Italia sas	1.461,92	11,89%	173,86

I tempi e le modalità di svolgimento del piano si articolano lo schema riprodotto a pag. 15 e 16 della relazione dell'attestatore che qui s'intende richiamata.

4. Sull'attendibilità il Gestore della Crisi nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore rappresenta fedelmente la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.

5. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

9. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'**alternativa liquidatoria**. Nel caso di specie il piano, che pur prevede un arco temporale di sette anni, riesce a distribuire ai creditori la complessiva somma di euro 13.440 da cui detrarre le spese per l'OCC per euro 1.782,20 ed il fondo spese per euro 500,00. Questo anche in ragione del fatto che, secondo il regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi tenuto presso la Camera di Commercio di Pisa, i compensi dell'OCC in caso di piano del consumatore sono contenuti al minimo in base al DM 24.09.2014 n. 202 ed al D.M. 25.01.2012, n. 30 con una ulteriore riduzione del 30%.

Mentre in caso di liquidazione del patrimonio si può ipotizzare di distribuire ai creditori la complessiva somma di euro 9.400 da cui detrarre le spese per l'OCC per euro 2.284,00 ed il fondo spese per euro 500,00.

6. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, è stata fissata con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore per la composizione della crisi proposto della Sig.ra _____ (_____) nata a _____ il _____ e residente a _____

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Pisa, 20/11/2022

Il giudice
Dott. Marco Zinna